



**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 286 del 07/12/2022

Oggetto: SINISTRO DEL 25/10/2021 SULLA S.P. 523R - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PARMA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che a mezzo apposito atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio per l'udienza del 28/10/2022, innanzi al Giudice di Pace di Parma, la Regione Emilia - Romagna, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro occorso in data 25/10/2021 sulla S.P. 523R, in prossimità della rotatoria sita in località Bertorella di Albareto (PR) allorchè, a suo dire, alla guida del proprio autoveicolo, impattava con un capriolo che sbucava improvvisamente saltando dal bordo della strada in direzione diagonale opposta rispetto al senso di marcia;

che la Regione Emilia - Romagna, costituitasi in giudizio, adducendo proprie argomentazioni circa la responsabilità della Provincia di Parma, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Provincia stessa, effettuata a mezzo atto notificato, per quanto riguarda la Provincia suddetta, il successivo 30/11/2022 ed assunto a protocollo al n. 36503 del seguente 01/12, con cui tale Amministrazione veniva invitata a costituirsi nel giudizio medesimo ed a comparire innanzi al predetto Giudice di Pace, all'udienza del 19/01/2023;

che a mezzo della menzionata richiesta di citazione, contestualizzata nella propria comparsa di risposta, notificata come sopra alla Provincia di Parma il 30/11/2022 ed assunta a protocollo al n. 36503 del seguente 01/12, la Regione Emilia-Romagna chiedeva al Giudice di Pace di Parma, con

particolare riguardo a quanto ritenuto d'interesse della Provincia citata quale terzo chiamato in causa:

- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva della Regione Emilia – Romagna, sotto il profilo della responsabilità dell'Ente proprietario dell'autostrada;

- in via principale, rigettare le domande attoree, perchè infondate in fatto e in diritto, per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi qualsivoglia titolo di responsabilità eventualmente ascritta (e qui fermamente contestata) all'Ente regionale e altresì in considerazione della ricorrenza del caso fortuito idoneo all'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'ente e l'evento per come narrato, accertando e/o dichiarando comunque la sussistenza della colpa dell'attrice in relazione ai danni per cui è causa, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1227, secondo comma, C.C. e dell'art. 2054 C.C.;

- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex-adverso, accertare e/o dichiarare l'esclusiva responsabilità della Provincia di Parma relativamente all'evento per cui è causa, condannandola conseguentemente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'attrice e/o in ogni caso condannando la Provincia di Parma a tenere indenne e manlevare la Regione Emilia – Romagna in relazione ai predetti importi;

- in via ulteriormente graduata, laddove dovessero essere in denegatissima ipotesi accolte le domande avversarie nei confronti dell'odierna comparsa, accertare il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della Regione Emilia – Romagna e della Provincia di Parma, provvedendo alla distinta ripartizione pro-quota, tra i corresponsabili, dei danni eventualmente riconosciuti a controparte, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto ex-adverso, in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato, applicando comunque l'art.1227, primo comma, C.C. e/o l'art. 2054 C.C..

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori come per Legge.”

che l'Ente trasmetteva tempestivamente la chiamata di terzo di che trattasi, alla Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., sua Compagnia Assicuratrice;

Dato atto:

che, essendo risultati vani i tentativi di bonario componimento in quanto la suddetta Compagnia garante riteneva comunque di non procedere ad alcuna transazione, l'Amministrazione Provinciale

citata quale terzo chiamato in causa reputava opportuno costituirsi in giudizio incaricando, a tal fine, un patrocinatore legale;

che la Compagnia Assicuratrice stessa accordava il patrocinio legale per la tutela dell'Ente nella descritta causa, come emerge da nota di posta elettronica dell'01/12/2022;

Considerato:

che, secondo quanto pattuito nella polizza assicurativa vigente, il legale incaricato deve curare la causa in questione a nome dell'Ente, ma per conto della Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., la quale rimane tenuta, in caso di soccombenza, ad accollarsi qualsiasi onere relativo alle spese ed alle competenze del giudizio;

che la Compagnia Assicuratrice indicava l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, tra quelli concordati con l'Amministrazione, quale legale fiduciario da incaricare per la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo "Gestione Contenzioso – Atto di Citazione" della Polizza vigente;

Ritenuto pertanto di doversi costituire nelle forme di Legge, assegnando l'incarico all'Avv. Pietro Nisi di Bologna, con studio ivi sito in Via d'Azeglio, n. 19, conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e da ultimo modificato con atto dell'Assemblea medesima n. 1 del 7 marzo 2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Capo, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, in precedenza radicato da parte attrice contro la Regione Emilia-Romagna e come sopra esteso alla Provincia di Parma quale terzo chiamato in causa da parte della Regione Emilia-Romagna, con richiesta di citazione contestualizzata nella propria comparsa di costituzione e risposta, autorizzata dal Giudice di Pace di Parma, notificata come sopra all'Ente il 30/11/2022 ed assunta a protocollo al n. 36503 del seguente 01/12, per le motivazioni espresse in narrativa, autorizzando il Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" al compimento degli atti necessari ed a comparire all'udienza del 19/01/2023 innanzi al Giudice di

Pace di Parma medesimo;

di avvalersi a tale scopo dell'Avv. Pietro Nisi di Bologna, indicato dalla Compagnia Assicuratrice Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., conferendogli le facoltà di legge e nel cui studio, sito a Bologna in Via d'Azeglio n. 19, viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge;
di dare atto:

che, nell'ipotesi di soccombenza, le spese legali della vertenza saranno a carico di Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l.;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4194 /2022** ad oggetto:

" SINISTRO DEL 25/10/2021 SULLA S.P. 523R - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN
QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PARMA. -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.
“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale